

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2714 del 30/05/2018
Oggetto	CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ SAN COLOMBANO IN COMUNE DI MELDOLA (FC) - CONCESSIONARIO: PARROCCHIA SAN COLOMBANO - USO: IGIENICO ED ASSIMILATI - PRATICA: FC17A0031
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2806 del 29/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ SAN COLOMBANO IN COMUNE DI MELDOLA (FC)  
CONCESSIONARIO: PARROCCHIA SAN COLOMBANO  
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI  
PRATICA: FC17A0031**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;

- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

#### **VISTA:**

- la **domanda di nuova concessione** presentata in data 30/11/2017 Prot. n. PGFC/2017/17630 dal Sig. Rivalta Ruffillo (C.F. RVLRF35L26A809R) quale Parroco Pro Tempore della Parrocchia di San Colombano (C.F. 92006720400) con sede in San Colombano centro n. 9, località San Colombano in Comune di Meldola (FC) con cui chiede di derivare acqua pubblica sotterranea da pozzo già esistente per uso igienico ed assimilati, irrigazione campo sportivo e uso servizi igienici spogliatoi. L'opera di prelievo è ubicata su terreno di proprietà della Parrocchia distinto nel NCT del Comune di Meldola (FC) al foglio n. 40 mappale 635;

#### **Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che :**

- il pozzo non dotato di avampozzo ha una profondità di 5,20 m e un diametro di 1200 mm;
- il prelievo avviene mediante pompa di potenza di 4,5 Kw e portata massima di 2,5 l/s;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 2700 mc/anno;
- il diametro massimo dei tubi di pescaggio è di 42 mm;

#### **VISTO inoltre:**

- il parere dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli Prot. n. 7797/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/976 dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 99,00 con bonifico bancario in data 18/10/2017 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 con bonifico bancario in data 09/05/2018 dovuto quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto;
- l'importo di € 108,30 con bonifico bancario in data 09/05/2018 quale canone dell'anno 2018 calcolato in 8/12 ai sensi della normativa vigente;

**DATO ATTO** che:

- che con nota PGFC/2018/6439 del 24/04/2018 il Disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione;
- che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/8275 del 24/05/2018;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**ACCERTATA**, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, la compatibilità di utilizzo del prelievo della risorsa idrica per l'irrigazione del campo sportivo di Ha 00.25.00 e per i servizi igienici degli annessi spogliatoi per una quantità massima annua di mc 2.700 ;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica superficiale possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001;

**VISTA** l'istruttoria dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, acquisita in atti, il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena Dott. Roberto Cimatti, attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire alla Parrocchia di San Colombano (C.F. 92006720400) con sede in San Colombano centro n. 9, località San Colombano in Comune di Meldola (FC) la concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente per uso igienico ed assimilati, irrigazione campo sportivo e uso servizi igienici spogliatoi. Il pozzo è ubicato su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 40 mappale 635 - **Pratica FC17A0031**;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 2,5 l/s** corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc. 2.700** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire inoltre che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014, per la durata massima di cinque anni e quindi fino al **31/12/2022**;
4. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;

5. di stabilire che il **canone annuo solare è pari a € 162,45** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. **Il canone dell'anno in corso viene determinato in 8/12 per un importo di € 108,30 da versare prima del ritiro del presente atto;**
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

#### **DI STABILIRE CHE:**

9. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
10. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

***Il Dirigente Responsabile***  
**della Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena**  
***(Arch. Roberto Cimatti)\****

***\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente***

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena**

---

**DISCIPLINARE**

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati richiesta dalla Parrocchia San Colombano (C.F. 92006720400) - Pratica FC17A0031.**

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO**

Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un pozzo ubicato in località San Colombano in Comune di Meldola (FC) su terreno di proprietà della Parrocchia di San Colombano distinto nel NCT di detto Comune al foglio 40 mapp. 635 come indicato nella planimetria catastale allegata all'istanza; coordinate geografiche: UTM\*32:X= 744.009 Y:= 4.887.167 e con le seguenti caratteristiche:

- diametro mm 1200
- profondità m 5,20
- potenza pompa Kw 4,5

La risorsa derivata viene utilizzata per l'irrigazione del campo sportivo di Ha 00.25.00 e per i servizi igienici degli annessi spogliatoi.

**ART. 2**

**LA DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2022**.

**ART.3**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima complessiva di prelievo l/s 2,5;
- volume annuo complessivo prelevato massimo di mc 2.700.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 4**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
  - titolare della concessione,
  - numero della concessione,

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 6**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ART. 7**

##### **DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 Dicembre 2022, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di

dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso di questa Agenzia dà luogo a decadenza della concessione.**

#### **ART. 8**

#### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2022.**

#### **ART. 9**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE**

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Trattandosi di pozzo, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*.

#### **ART. 10**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**